

REGOLAMENTO SETTORE ARBITRALE

Articolo 1

Funzioni e sede

Il Settore Arbitrale, in conformità agli articoli 116 e 118 del Regolamento Organico, provvede, direttamente a livello nazionale, agli adempimenti connessi al tesseramento, inquadramento, utilizzo, formazione ed aggiornamento degli Arbitri, Commissari speciali e Arbitri di tavolo, in applicazione delle direttive emanate dal Consiglio Federale. Coordina altresì l'attività degli Organi di Area a livello territoriale.

Il Settore Arbitrale ha sede presso la F.I.G.H.

Articolo 2

Composizione

Il Settore Arbitrale è composto da:

- Struttura nazionale
- Struttura territoriale articolata in regioni/macroregioni (di seguito definite "Aree")

Articolo 3

Struttura nazionale

La struttura nazionale del Settore Arbitrale è composta da:

- Presidente del Settore
- Organo tecnico, organizzato in forma di commissione, composto da:
 - a) responsabile per i campionati di A1/M, A1/F e beach handball
 - b) responsabile per i campionati di A2/M e A2/F
 - c) responsabile per i Commissari Speciali e gli arbitri di tavolo

Le decisioni della commissione sono assunte collegialmente, a maggioranza dei propri componenti.

Il Presidente del Settore e, su sua proposta, i membri dell'Organo tecnico, sono nominati dal Consiglio Federale all'inizio di ciascun anno sportivo, con incarico annuale rinnovabile, valutate le specifiche competenze maturate in ambito tecnico-organizzativo e tecnico-arbitrale.

Il Consiglio Federale può su proposta del Presidente del Settore:

- a) procedere al conferimento di specifici incarichi di natura tecnico-organizzativa, determinando compiti e durata degli incarichi
- b) costituire commissioni di studio, con specifici incarichi di proposta o consultivi

Articolo 4

Il Presidente del Settore Arbitrale

Il Presidente rappresenta il Settore Arbitrale, ne coordina e dirige le attività, ed in particolare:

- a) assume tutte le iniziative necessarie per l'organizzazione ed il funzionamento del Settore
- b) promuove le iniziative utili per la formazione, l'aggiornamento, il miglioramento ed il potenziamento degli Arbitri, dei Commissari speciali e degli Arbitri di tavolo
- c) predispone i programmi dei corsi arbitri
- d) coordina e vigila sull'operato degli Organi di Area
- e) assegna agli Organi Tecnici di Area gli arbitri effettivi ed i commissari speciali per la gestione dei campionati di rispettiva competenza
- f) autorizza o dispone, in via eccezionale, l'impiego degli Arbitri e dei Commissari speciali al di fuori dei ruoli di appartenenza
- g) partecipa, se convocato, alle riunioni del Consiglio Federale e/o del Consiglio di Presidenza

h) informa periodicamente gli Arbitri, i Commissari speciali e gli Arbitri di tavolo, inquadrati nei ruoli di competenza degli Organi tecnici nazionali, sulle risultanze delle loro prestazioni

i) provvede, di concerto con i competenti Organi Tecnici, alla promozione, retrocessione, sospensione dall'attività, revoca del tesseramento per Arbitri, Commissari speciali e Arbitri di tavolo

Il Presidente del Settore fornisce, direttamente o tramite figure da lui delegate, ogni supporto di carattere tecnico-regolamentare eventualmente necessario agli Organi della F.I.G.H., ivi compresi i rappresentanti del Settore Arbitrale presso gli organi di giustizia sportiva, laddove sia prevista e/o richiesta.

Il Presidente del Settore autorizza il tesseramento, per ciascun anno sportivo, degli Arbitri, dei Commissari speciali e degli Arbitri di tavolo secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 5

Organo tecnico della struttura nazionale

L'Organo tecnico nazionale è dotato di autonomia operativa e provvede per i ruoli di propria competenza:

a) ad impartire agli Arbitri, ai Commissari speciali e agli Arbitri di tavolo le direttive specifiche per la loro attività

b) alle designazioni degli Arbitri, dei Commissari speciali e degli Arbitri di tavolo

c) alle valutazioni degli Arbitri, direttamente e avvalendosi dei Commissari speciali

d) alle valutazioni dei Commissari speciali

e) alle valutazioni degli Arbitri di tavolo

f) a redigere, al termine dell'anno sportivo, la scheda di valutazione complessiva tecnica comportamentale per ciascun Arbitro, Commissario speciale e Arbitro di tavolo in relazione alle attività svolte durante l'anno

L'Organo tecnico nazionale assolve con continuità l'obbligo di informativa verso il Presidente del Settore sulle risultanze della propria attività.

Articolo 6

Ufficio di segreteria e Segretario del Settore Arbitrale

Il funzionamento del Settore Arbitrale è assicurato per il tramite di un ufficio di segreteria del Settore coordinato dal Segretario del Settore che è nominato dal Presidente del Settore.

L'ufficio di segreteria cura tutti gli adempimenti necessari al funzionamento del Settore. In particolare:

a) assiste la struttura centrale del Settore per tutti gli adempimenti di natura amministrativo contabile connessi all'espletamento delle attività istituzionali

b) provvede a tutti gli adempimenti di natura organizzativa relativi alle designazioni, raduni, riunioni ed ogni altra attività disposta dal Presidente del Settore

c) provvede alla registrazione ed aggiornamento di tutti i dati riguardanti i tesserati e le attività dagli stessi espletate

Articolo 7

Struttura territoriale

Ciascun Organo Tecnico di Area, corrispondente ad una o più Aree designate dal Consiglio Federale, è composto da:

- Organo tecnico di Area organizzato in forma di designatore unico o di commissione composta da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 3 (tre) membri, uno dei quali con incarico di coordinatore

Il designatore unico o la Commissione sono nominati dal Presidente del Settore, all'inizio di ciascun anno sportivo, con incarico annuale rinnovabile, valutate le specifiche competenze maturate in ambito tecnico-organizzativo e tecnico-arbitrale.

Il funzionamento e le attività di segreteria degli Organi di Area sono a cura del Settore Arbitrale Nazionale.

Articolo 8

Organo tecnico della struttura territoriale

L'Organo tecnico di Area è dotato di autonomia operativa e provvede per i ruoli di propria competenza:

- a) ad impartire agli Arbitri ed ai Commissari speciali le direttive specifiche per la loro attività
- b) alle designazioni degli Arbitri, dei Commissari speciali e degli Arbitri di tavolo
- c) alle valutazioni degli Arbitri, direttamente e avvalendosi dei Commissari speciali
- d) alle valutazioni dei Commissari speciali
- e) a redigere, al termine dell'anno sportivo, una scheda di valutazione complessiva tecnico-comportamentale per ciascun Arbitro, Commissario speciale ed Arbitro di tavolo in relazione alle attività svolte durante l'anno

L'Organo tecnico di Area assolve con continuità l'obbligo di informativa verso il Presidente del Settore sulle risultanze della propria attività.

Sulla base delle direttive impartite dal Presidente del Settore, coordina e dirige le attività del Settore arbitrale nell'area di sua competenza, ed in particolare:

- f) assume tutte le iniziative necessarie per l'organizzazione ed il funzionamento del Settore
- g) promuove le iniziative utili per il miglioramento ed il potenziamento degli Arbitri, dei Commissari speciali e degli Arbitri di tavolo
- h) informa periodicamente, nel corso dell'anno sportivo, gli Arbitri ed i Commissari speciali, inquadrati nei ruoli di competenza dell'Organo tecnico di Area, sulle risultanze delle loro prestazioni

Sulla base delle schede di valutazione complessiva tecnico-comportamentale di cui alla precedente lettera e), sottopone al Presidente del Settore:

- i) le proposte di promozione degli Arbitri
- l) le proposte di promozione dei Commissari speciali
- m) le proposte di conferma o di cancellazione degli Arbitri e dei Commissari speciali appartenenti ai ruoli di propria competenza

Articolo 9

Qualifiche e ruoli

Le qualifiche dei tesserati del Settore Arbitrale sono:

- a) Allievo arbitro
- b) Arbitro effettivo
- c) Commissario speciale
- d) Arbitro di tavolo

Le qualifiche si acquisiscono con le procedure previste dal presente regolamento e si mantengono con il rinnovo del tesseramento per ciascun anno sportivo, nel rispetto delle procedure previste dal presente regolamento.

A. L'Allievo arbitro, che deve permanere nella qualifica per un periodo non inferiore a un anno sportivo di effettivo svolgimento dell'attività, è abilitato a dirigere le gare esclusivamente relative all'attività promozionale ed alle fasi regionali/interregionali dei campionati giovanili.

L'arbitro che, ai sensi della vigente normativa, ottenga la deroga per essere tesserato nello stesso anno sportivo con la qualifica di atleta, ovvero l'atleta che, ai sensi della vigente normativa, ottenga la deroga per essere tesserato nello stesso anno sportivo con la qualifica di allievo arbitro, a seguito di apposito corso, è abilitato a dirigere le gare esclusivamente relative all'attività promozionale ed alle fasi regionali/interregionali dei campionati giovanili.

I tecnici in regola con il tesseramento personale e che non siano in possesso di alcuna licenza di società possono, a seguito di apposito corso di aggiornamento, essere inquadrati nel ruolo di Allievo Arbitro ed abilitati a dirigere le gare esclusivamente relative all'attività promozionale ed alle fasi regionali/interregionali dei campionati giovanili.

Tutte le deroghe sono subordinate al parere favorevole del Settore Arbitrale.

Trovano applicazione, per la suddetta tipologia, le disposizioni di cui al successivo art. 10, lettera A, con esclusione del limite massimo di età.

L'eventuale successiva sottoscrizione da parte del tecnico di una licenza di società determina l'automatico collocamento in aspettativa fino alla cessazione di tale vincolo.

B. Gli Arbitri effettivi vengono inquadrati dal Presidente del Settore, su proposta dei rispettivi organi tecnici, in uno dei seguenti ruoli:

- Arbitro Internazionale (se in possesso della apposita qualifica EHF o IHF): è abilitato a dirigere tutte le gare organizzate sotto l'egida della F.I.G.H. Per la carriera internazionale valgono le disposizioni emanate da IHF ed EHF;
- Arbitro Nazionale di 1° livello: è abilitato a dirigere le gare fino alla serie A1/M e A1/F
- Arbitro Nazionale di 2° livello: è abilitato a dirigere le gare fino alla serie A2/M e A2/F
- Arbitro Regionale: è abilitato a dirigere le gare fino alla serie B
- Arbitro di Beach handball (inquadramento compatibile con uno degli altri ruoli): è abilitato a dirigere le gare di beach handball
- Arbitro a disposizione: non è abilitato a dirigere gare e può essere utilizzato per incarichi di carattere tecnico-organizzativo, per un periodo comunque non superiore a due anni sportivi consecutivi

C. I Commissari speciali vengono inquadrati, su proposta del Presidente del Settore, in uno dei seguenti ruoli:

- Commissario speciale Internazionale (se in possesso della apposita qualifica EHF o IHF): è abilitato alla valutazione degli Arbitri effettivi di qualsiasi ruolo e degli Arbitri di tavolo. Per la carriera internazionale valgono le disposizioni emanate dalla IHF ed EHF
- Commissario speciale Nazionale: è abilitato alla valutazione degli Arbitri effettivi di qualsiasi ruolo e degli Arbitri di tavolo
- Commissario speciale Regionale: è abilitato alla valutazione degli Arbitri effettivi e degli Arbitri di tavolo fino al livello regionale
- Commissario speciale Beach handball (inquadramento compatibile con uno degli altri ruoli)
- Commissario speciale a disposizione: non è abilitato a valutare arbitri e può essere utilizzato per incarichi di carattere tecnico-organizzativo, per un periodo comunque non superiore a due anni sportivi consecutivi

D. Gli Arbitri di tavolo (inquadramento compatibile con quelli di Arbitro effettivo e di Commissario speciale) sono abilitati a svolgere le funzioni di redazione del referto di gara e controllo del tempo di giuoco in qualsiasi gara organizzata sotto l'egida della F.I.G.H.

Tutte le prestazioni degli Arbitri effettivi, Commissari speciali e Arbitri di tavolo, rese in relazione al ruolo di appartenenza, sono svolte per spirito volontaristico ed a titolo gratuito, con il riconoscimento dei soli rimborsi spese e/o indennità stabiliti dalla F.I.G.H.

Gli Arbitri e i Commissari Speciali che intrattengano rapporti di dipendenza organica, o funzionale a titolo oneroso, con la F.I.G.H. vengono inquadrati nel ruolo di "Arbitro/Commissario Speciale a

disposizione” per tutto il periodo di vigenza dei suddetti rapporti, senza cessare dalla qualifica in deroga alla norma generale, e non sono impiegabili nelle attività organizzate dalla F.I.G.H.

Articolo 10

Acquisizione della qualifica

Possono acquisire la qualifica di Arbitro, Commissario Speciale o Arbitro di tavolo, con le modalità di seguito precisate, tutti i cittadini italiani, quelli appartenenti all’Unione Europea ed extracomunitari (questi ultimi purché in possesso di permesso di soggiorno).

Gli Arbitri tesserati presso altre Federazioni possono essere anche provvisoriamente inquadrati nelle qualifiche e ruoli del Settore Arbitrale, previa presentazione di apposita certificazione rilasciata dalla Federazione di appartenenza.

A. Per l’ammissione al corso per Allievo arbitro il candidato deve presentare, per il tramite dell’Area, domanda al Settore Arbitrale producendo:

- il certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica di arbitro di pallamano
- una dichiarazione in ordine all’eventuale proprio tesseramento quale giocatore della F.I.G.H.
- una dichiarazione in ordine alla insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 51 dello Statuto Federale
- una dichiarazione con la quale l’interessato autorizza la F.I.G.H. all’impiego, per sole finalità interne, di tutti i dati anche sensibili
- una dichiarazione con la quale l’interessato attesti di non avere subito sanzioni disciplinari da parte della F.I.G.H., di altre Federazioni sportive nazionali o estere, complessivamente uguali o superiori a sei mesi
- una dichiarazione, corredata della fotocopia di un documento in corso di validità, con la quale l’interessato attesti di avere compiuto il 16° anno d’età e non avere maturato il 40° alla data di inizio del corso (per i minori di 18 anni la domanda deve essere controfirmata per autorizzazione da parte di chi esercita la potestà genitoriale)
- una dichiarazione con la quale l’interessato attesti di essere in possesso almeno del titolo di studio della licenza media

La qualifica di Allievo arbitro si acquisisce previo esito positivo dell’esame finale di un apposito corso.

B. Per l’ammissione al corso per Commissario speciale il candidato deve presentare, per il tramite dell’Area, domanda al Settore Arbitrale, producendo:

- il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica
- una dichiarazione di non essere a qualunque titolo tesserato alla F.I.G.H., ad eccezione del tesseramento quale Arbitro o Arbitro di tavolo
- una dichiarazione con la quale l’interessato autorizza la F.I.G.H. all’impiego, per sole finalità interne, di tutti i dati anche sensibili
- una dichiarazione con la quale l’interessato attesti di non avere subito sanzioni disciplinari da parte della F.I.G.H., di altre Federazioni sportive nazionali o estere, complessivamente uguali o superiori a sei mesi
- una dichiarazione, corredata della fotocopia di un documento in corso di validità, con la quale l’interessato attesti di avere compiuto il 25° anno d’età alla data di inizio del corso e non avere maturato il 60° alla data di inizio del corso
- una dichiarazione con la quale l’interessato attesti di essere in possesso almeno del titolo di studio della licenza media

La qualifica di Commissario speciale si acquisisce previo esito positivo dell’esame finale di un apposito corso. I membri dell’organo tecnico nazionale sono di diritto Commissari speciali nazionali, quelli degli organi tecnici regionali sono di diritto commissari speciali regionali.

Tutti i Commissari Speciali, nazionali e regionali, sono inseriti di diritto nel ruolo dei commissari di gara, formato dal Consiglio Federale ex art 55 del RASF, con le modalità di cui al successivo art.56 del RASF.

C. Per l'ammissione al corso per Arbitro di tavolo il candidato deve presentare, per il tramite dell'Area, domanda al Settore Arbitrale, producendo:

- il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica
- una dichiarazione di non essere a qualunque titolo tesserato alla F.I.G.H., ad eccezione del tesseramento quale Arbitro o Commissario speciale
- una dichiarazione con la quale l'interessato autorizza la F.I.G.H. all'impiego, per sole finalità interne, di tutti i dati anche sensibili
- una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non avere subito sanzioni disciplinari da parte della F.I.G.H., di altre Federazioni sportive nazionali o estere, complessivamente uguali o superiori a sei mesi
- una dichiarazione, corredata della fotocopia di un documento in corso di validità, con la quale l'interessato attesti di avere compiuto il 18° anno d'età e non avere maturato il 55° alla data di inizio del corso
- una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di essere in possesso almeno del titolo di studio della licenza media

La qualifica di Arbitro di tavolo si acquisisce previo esito positivo dell'esame finale di un apposito corso ed è altresì attribuita automaticamente agli arbitri e commissari speciali.

Articolo 11

Requisiti fisici e certificazione medica

I requisiti fisici richiesti per l'idoneità all'attività arbitrale sono i seguenti:

- a) indice ponderale (peso-statura) la cui differenza in eccesso non può superare il limite del 15%
- b) visus minimo di 14/10 complessivi, con almeno 6/10 per l'occhio con minor visus, corretto senso cromatico (è ammessa la correzione con lenti a contatto)

Per i Commissari speciali ed Arbitri di tavolo è richiesto il solo requisito di cui alla precedente lettera b).

Per l'Arbitro effettivo il certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica deve essere valido per un anno dalla data del rilascio e recare la dicitura "..... non presenta controindicazioni in atto alla pratica dell'attività di arbitro di pallamano".

La certificazione deve essere completata da un esame oculistico integrativo che deve prevedere:

- visus naturale
- visus corretto (se portatore di lenti a contatto)
- senso cromatico

in conformità ai requisiti minimi indicati alla precedente lettera b)

Per l'Arbitro scolastico, il Commissario speciale e per l'Arbitro di tavolo il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica deve essere valido per un anno dalla data del rilascio.

La certificazione deve essere completata, per il Commissario speciale e l'Arbitro di tavolo, da un esame oculistico integrativo che deve prevedere:

- visus naturale
- visus corretto (se portatore di lenti a contatto)
- senso cromatico

in conformità ai requisiti minimi indicati alla precedente lettera b)

La custodia della documentazione medica relativa a ciascun Arbitro, Commissario speciale e Arbitro di tavolo è affidata all'Ufficio di Segreteria del Settore.

Articolo 12

Tesseramento

Il Presidente del Settore autorizza il tesseramento per ciascun anno sportivo degli Arbitri, dei Commissari speciali e degli Arbitri di tavolo, dopo la produzione entro i termini comunicati:

- da parte dell'Arbitro
 - del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica, secondo quanto previsto dal presente regolamento
 - dell'attestazione di avvenuto pagamento della quota di tesseramento fissata annualmente dal Consiglio Federale
 - di una dichiarazione in ordine all'eventuale proprio tesseramento quale giocatore della F.I.G.H.
 - di una dichiarazione di accettazione del ruolo assegnato
 - di una dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità di all'art. 51 dello Statuto federale
 - di una dichiarazione in ordine alle squadre per le quali possano sussistere motivi ostativi alla designazione nel corso dell'anno sportivo (parentela, altri rapporti personali, rapporti di lavoro, ecc.)
- da parte del Commissario speciale o Arbitro di tavolo
 - del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, secondo quanto previsto dal presente regolamento
 - dell'attestazione di avvenuto pagamento della quota di tesseramento fissata annualmente dal Consiglio Federale
 - di una dichiarazione di essere tesserato della F.I.G.H. solo quale Commissario speciale
 - di una dichiarazione di accettazione del ruolo assegnato
 - di una dichiarazione in ordine alle squadre per le quali possano sussistere motivi ostativi alla designazione nel corso dell'anno sportivo (parentela, altri rapporti personali, rapporti di lavoro, ecc.)

Il primo tesseramento dell'Arbitro, del Commissario speciale e dell'Arbitro di tavolo è gratuito e vale sino al termine dell'anno sportivo durante il quale lo stesso ha superato il prescritto corso.

Il tesserato del Settore Arbitrale che ne faccia richiesta può essere collocato in aspettativa per un periodo non superiore a dodici mesi, rinnovabile in via eccezionale per ulteriori dodici mesi.

L'età massima per il tesseramento come Arbitro è fissata al compimento del 50° anno di età alla data del tesseramento, prorogabile previa espressa richiesta da parte dell'interessato, solo per il ruolo degli arbitri regionali, ed a seguito di apposita deroga annuale che il Presidente del Settore può riservarsi di concedere, sulla base di una proposta motivata formulata dal competente organo tecnico.

L'età massima per il tesseramento come Commissario speciale è fissata al compimento del 70° anno di età alla data del tesseramento.

L'età massima per il tesseramento come Arbitro di tavolo è fissata al compimento del 60° anno di età alla data del tesseramento.

Articolo 13

Cessazione dal tesseramento

Il tesseramento degli Arbitri effettivi, dei Commissari speciali e degli Arbitri di tavolo cessa:

- per dimissioni, a far data dalla presentazione delle stesse
- per non avere proceduto a rinnovare il tesseramento annuale, producendo la prescritta documentazione richiesta, entro i termini comunicati dal Settore Arbitrale
- per perdita della qualifica a causa di inidoneità fisica

- per perdita della qualifica a causa dell'intervenuto verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 51 dello Statuto Federale
- per perdita della qualifica al superamento del termine massimo di due anni sportivi di inquadramento nel ruolo di Arbitro a disposizione
- per superamento del periodo di aspettativa massimo di 24 mesi consentito dal presente regolamento
- per mancato rinnovo del tesseramento sulla base delle motivazioni tecniche e/o comportamentali e/o disciplinari contenute in una apposita relazione predisposta dal Presidente del Settore Arbitrale
- per ritiro della tessera federale, a seguito di sentenza definitiva conseguente a procedimento disciplinare instaurato dagli Organi di giustizia federale, qualora la sanzione irrogata da parte della FIGH, di altre Federazioni sportive nazionali o estere, sia pari o superiore a un anno.

Articolo 14

Inquadramento annuale

Il Presidente del Settore, al termine di ciascun anno sportivo, predispone:

a) l'organico dei ruoli di previsto impiego per l'anno sportivo successivo degli Arbitri, dei Commissari speciali e degli Arbitri di tavolo, formato in funzione delle esigenze operative del Settore e sulla base:

- delle schede di valutazione complessiva tecnico-comportamentale redatte dall'Organo tecnico nazionali, con le relative proposte di promozione o retrocessione o conferma nel ruolo
- delle proposte di promozione ai ruoli nazionali, di promozione o retrocessione o conferma nel ruolo trasmesse dagli organi tecnici per gli Arbitri e per i Commissari speciali di propria competenza

b) l'elenco degli Arbitri effettivi e dei commissari speciali da ammettere agli esami per la nomina ad Arbitri e delegati internazionali

c) l'elenco degli Arbitri e dei delegati internazionali da confermare nelle liste internazionali secondo le direttive emanate dalla IHF e dalla EHF, previa ratifica del Consiglio Federale

d) le motivate proposte di inquadramento nel ruolo di Arbitro a disposizione o di Commissario speciale a disposizione, rinnovabili per non più di due anni sportivi consecutivi

e) le motivate proposte di non rinnovo del tesseramento per Arbitri, Commissari speciali e Arbitri di tavolo

Il Presidente del Settore comunica agli Arbitri, ai Commissari speciali e agli Arbitri di tavolo il ruolo di previsto impiego per l'anno sportivo successivo ed i termini per il rinnovo del tesseramento.

Articolo 15

Diritti e doveri

Gli Arbitri, i Commissari speciali e gli Arbitri di tavolo hanno diritto:

- alla tutela della loro onorabilità e dignità, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti federali
- ad essere informati periodicamente sulle risultanze delle loro prestazioni
- ad una copertura assicurativa, alle condizioni stabilite annualmente dal Consiglio Federale, nell'esercizio della loro attività tecnica
- a chiedere riesame al Consiglio Federale il delle determinazioni di cui al presente regolamento in materia di cessazione dal tesseramento, da proporsi a mezzo lettera raccomandata entro il 15° giorno dal ricevimento della notifica di avvenuta cessazione del tesseramento

Gli Arbitri, i Commissari speciali e gli Arbitri di tavolo sono tenuti ad osservare:

- lo Statuto, i Regolamenti, ogni altra norma, circolare e disposizione emanata dalla F.I.G.H., trasferendo con immediatezza agli Organi competenti ogni notizia, comunque acquisita, attinente fatti riferibili ad ipotesi di illecito sportivo ovvero alla violazione della normativa antidoping in vigore

- il vincolo di giustizia di cui all'articolo 54 dello Statuto Federale

Gli Arbitri, i Commissari speciali e gli Arbitri di tavolo devono:

- svolgere le proprie attività con osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio

- improntare il loro comportamento, anche estraneo all'attività del Settore, alla massima trasparenza e rettitudine ed al rispetto degli altri e della comune moralità

- accettare il principio della non sindacabilità delle decisioni di natura tecnico-comportamentale che li riguardano

- compilare con assoluta veridicità la propria scheda personale e segnalare immediatamente eventuali variazioni

- segnalare e documentare per tempo ai competenti Organi tecnici o al Presidente del Settore Arbitrale, se inseriti nei ruoli a disposizione, gli eventuali impedimenti ad assolvere gli incarichi assegnati, a partecipare ai raduni ed ai corsi di aggiornamento per i quali è intervenuta una convocazione, ad effettuare le prove tecnico-atletiche quando previste

- frequentare le riunioni tecniche obbligatorie quando convocati

- astenersi dal comunicare a terzi le designazioni ricevute per assolvere incarichi tecnici ed il contenuto dei referti e di ogni altro atto ufficiale

- segnalare con immediatezza al Presidente del Settore, ovvero all'organo tecnico dell'Area di appartenenza, ogni anomalia che possa menomare la propria idoneità psico-fisica

- segnalare con immediatezza al Presidente del Settore, le pendenze di procedimenti penali per reati dolosi, le misure restrittive della libertà personale cui si è sottoposti, le sentenze penali di condanna per reati dolosi

- presentare al Presidente del Settore, per il tramite dell'organo tecnico di Area per i ruoli di Sua competenza, tempestiva e motivata richiesta scritta di transito temporaneo nel ruolo di Arbitro a disposizione in caso di impedimento all'esercizio delle funzioni. Nel caso il transito sia richiesto per motivi di salute, il Presidente del Settore può disporre la verifica dello stato invalidante tramite il Medico Federale o altro medico dallo stesso designato

Agli Arbitri, ai Commissari speciali e agli Arbitri di tavolo, per come applicabile, è fatto divieto:

- di dirigere o svolgere comunque funzioni tecniche in gare che non rientrano nell'attività organizzata od autorizzata dalla F.I.G.H.

- di svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale e collaborativa presso società affiliate alla F.I.G.H. salvo quanto previsto per gli Arbitri nel presente regolamento

- di rappresentare società affiliate alla F.I.G.H. a qualsiasi titolo e di intrattenere con le stesse rapporti di lavoro dipendente o libero professionali

- di fare dichiarazioni che attengano a qualsiasi titolo alla attività federale, nulla rilevando il mezzo, il luogo o le modalità delle stesse, salvo espressa autorizzazione scritta rilasciata dal Presidente del Settore

- di collaborare in qualsiasi forma con i mezzi di informazione che trattano argomenti connessi con il giuoco della pallamano, salvo espressa autorizzazione scritta rilasciata dal Presidente del Settore

- di svolgere attività o propaganda politica nell'ambito federale

- di fare o ricevere regali da altri tesserati o società affiliate, con obbligo, se ricevuti, di restituirli, dandone immediata segnalazione al Presidente del Settore

- di scommettere o di partecipare a qualsiasi titolo a scommesse altrui che attengano alle gare della F.I.G.H.

Articolo 16

Potestà tecnico-disciplinare

Gli Arbitri, i Commissari speciali e gli Arbitri di tavolo rispondono per le infrazioni alle norme generali agli Organi di Giustizia Sportiva federale.

Il Presidente del Settore, nell'ipotesi di mancato rispetto da parte dei tesserati del Settore Arbitrale dei doveri e degli obblighi previsti dallo statuto e dagli altri regolamenti federali, richiede alla Procura Federale l'esperimento delle opportune indagini.

Gli Arbitri, i Commissari speciali e gli Arbitri di tavolo rispondono, per ogni infrazione di tipo tecnico-regolamentare segnalata dal competente Organo tecnico, alla Commissione tecnico-disciplinare composta dal Presidente di Settore, che la presiede, e dall'Organo tecnico di cui al precedente art. 3.

Rispondono altresì del mancato rispetto degli obblighi e dei doveri previsti nel presente Regolamento, diversi da quelli di cui ai precedenti primo e secondo capoverso.

La Commissione tecnico-disciplinare, dopo aver contestato all'interessato le violazioni compiute ed aver ricevuto dallo stesso le proprie eventuali giustificazioni, può assumere i seguenti provvedimenti:

- a) lettera di ammonizione
- b) lettera di censura
- c) lettera di sospensione dall'impiego operativo per un massimo di 12 mesi
- d) lettera di sospensione dall'impiego operativo per un massimo di 12 mesi e cessazione del tesseramento per mancato rinnovo di cui al precedente art.13

Articolo 17

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento approvato dal Consiglio Federale, soggetto alla vigilanza del C.O.N.I. ed all'approvazione della Giunta Nazionale, entra in vigore all'atto della pubblicazione sul sito internet federale www.figh.it unitamente ad apposita circolare federale, la cui data ne determina la decorrenza.

Approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. nella riunione del 18 luglio 2017